



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 488 DELL' 11 giugno 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 10 giugno 2001 – Sedicesima giornata ritorno

Atalanta-Udinese 0-1
Bari-Internazionale 1-2
Bologna-Lecce 2-2
Lazio-Fiorentina 3-0
Milan-Brescia 1-1
Napoli-Roma 2-2
Parma-Verona 1-2
Perugia-Reggina 1-1
Vicenza-Juventus 0-3.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11 giugno 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 97

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 10 giugno 2001 – Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 70.000.000 con diffida : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori bersagliato, per tutto il corso della gara, un Assistente con bottigliette in plastica, monete ed accendini: taluni di questi oggetti colpivano l'ufficiale di gara alla schiena ed alle gambe, senza cagionargli lesioni; per avere, al 17° del secondo tempo, scagliato contro l'Arbitro alcune monete, bottigliette in plastica piene d'acqua e bottigliette mignon, senza colpirlo, accompagnando tali lanci con cori volgarmente ingiuriosi; per avere, al 32° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere, intorno alla metà del secondo tempo, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, intento a battere un calcio d'angolo; sanzione determinata nella misura di lire 20.000.000 per i cori razzisti, **in applicazione dell'art.6 bis, commi 2 e 5 CGS**, e nella misura di 50.000.000 per gli altri fatti; recidiva specifica reiterata quanto al lancio di oggetti.

Ammenda di L. 40.000.000 : alla Soc. **VICENZA** per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni e bottiglie d'acqua minerale, con conseguente breve interruzione della gara; per avere, al 12° del secondo tempo, colpito con una moneta un calciatore avversario alla nuca, cagionandogli lesione che rendeva necessario l'intervento dello staff medico; recidiva specifica reiterata quanto al lancio di fumogeni.

Ammenda di L. 25.000.000 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, effettuato sistematico lancio di bottiglie in plastica piene d'acqua e rotoli di carta sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; recidiva specifica.

Soc. VERONA:

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto dell' Arbitro che:

sostenitori della Soc. Verona, al 29° del secondo tempo, intonavano cori di inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; nell'immediatezza, i cori erano seguiti da una manifestazione di opposto significato, espressione di correttezza sportiva, ad opera di altri sostenitori della medesima Società;

visto l'art. 6 bis comma 2 C.G.S.,

dichiara

la non punibilità della Soc. **Verona**, a titolo di responsabilità oggettiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DAINELLI Dario (Lecce): perchè, al 43° del primo tempo, colpiva con una violenta testata al volto un calciatore avversario, facendolo cadere a terra, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FALCONE Giulio (Bologna): per doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOTTO Valerio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CRUZ Julio Ricardo (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

FRESI Salvatore (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ODDO Massimo (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PETRUZZI Fabio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Tredicesima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 2.000.000

BALDINI Francesco (Napoli); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Decima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 2.000.000 (TERZA SANZIONE)

SIGNORI Giuseppe (Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

VASARI Gaetano (Lecce).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)

GIANNICHECKA Giuliano (Udinese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

SOTTIL Andrea (Udinese).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PIERI Mirko (Perugia)
TOMAS Stjepan (Vicenza)
ZANCHETTA Andrea (Reggina).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CARDONE Giuseppe (Vicenza)
DEL PIERO Alessandro (Juventus)
MORABITO Giovanni (Reggina)
OSHADOGAN Joseph (Reggina).

QUINTA SANZIONE

GONNELLA Natale (Verona).

SECONDA SANZIONE

DI FRANCESCO Eusebio (Roma).

PRIMA SANZIONE

MANFREDINI Thomas (Udinese).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BIA Giovanni (Bologna).

QUINTA SANZIONE

PECCHIA Fabio (Napoli).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 21 giugno 2001.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro